

# Fondamenti etico-sociali del diritto in Rosmini

di Giovanni Chimirri\*

**Sommario:** 1. Filosofia della storia e rapporto Stato/religione – 2. Critica del formalismo giuridico e fondamento etico del diritto – 3. Beni terreni e ricerca della felicità – 4. Conclusioni sul fine della società.

**Abstract:** Rosmini worked assiduously for social harmony and the correct relationship between religion and the state. In this article, focusing on the theme of the moral foundation of law and of rights (following closely the Rosminian texts), both rejecting legal formalism and utilitarianism, and proposing a “gius-personalism”. Society cannot stand if it does not work for the spiritual progress of the human being as an integration of the mere material well-being: not just the correlation of ends and the observance of the procedures, if everything is not together good and honest; otherwise we remain stuck in an illusory happiness and the human soul remains unsatisfied.

**Keywords:** State/religion, legal formalism, ethics, person, happiness.

## 1. Filosofia della storia e rapporto Stato/religione<sup>1</sup>

Tutte le società sono per Rosmini in cammino verso un progressivo miglioramento del genere umano. Quando esse camminano davvero verso questo fine,

\* Cultore di filosofia, Università dell'Insubria (Como-Varese), ricercatore indipendente, saggista, collaboratore di riviste scientifiche ed enciclopedie, direttore di collane.

1. Rosmini espose le sue dottrine politiche in varie opere fra cui: a. *La Costituzione secondo la giustizia sociale*; b. *Scritti sul matrimonio*; c. *Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società*; d. *La società e il suo fine*; e. *Filosofia del diritto*; f. *Saggio sul comunismo e sul socialismo*; g. *Della naturale costituzione della società civile*, h. *Trattato della coscienza morale* (per quanto riguarda il diritto naturale). Fra i suoi numerosi

allora «si *conservano* e si *perfezionano*», ma quando lo contrastano, allora diventano inevitabilmente vittime di se stesse e «cadono in rovina». Intendendo la scienza politica come l'«arte di dirigere la società», è indispensabile definire quale sia precisamente il fine dell'umano consorzio, il motivo del suo stesso costituirsi, cioè, la «somma ragione» e la «forza prevalente». Rosmini individua poi nel corso della storia tre diversi modelli di società:

- a. quelle *rozze e primitive*, dove prevale la «supremazia fisica e la robustezza delle armi»;
- b. quelle più *evolute* che uniscono alla «mera forza fisica l'astuzia e l'ingegno»;
- c. quelle che superano questi due stadi inferiori e fanno prevalere *saggezza, giustizia e verità*, come «nelle società moderne, dotate di un sistema giuridico»<sup>2</sup>.

Ma Rosmini non si ferma qui, e postula l'esistenza di un *quarto tipo* di società che superi il formalismo giuridico nell'autentica *moralità* e nella *virtù spirituale* praticata senza limitazione; elementi, questi, che costituiscano la vera *forza decisiva* e la vera *coesione sociale*, sempre che la società voglia perpetuarsi e non retrocedere nella barbarie e quindi nella rovina dell'autodistruzione!

Egli intravede nella civiltà cristiana il modello compiuto di società, non però nel senso di una *conquista politica* del cristianesimo (anzi, ogni suo eventuale *potere politico* è visto da Rosmini come un fardello controproducente), ma nel senso più profondo ed evangelico del cristianesimo come *linfa vitale di ogni vivere civile*, come presupposto dell'essere comunità, come principio ispiratore di virtù personali, come dottrina che deve incarnarsi «sempre più pura nei cuori e nelle menti»<sup>3</sup> (di là da questa o quella possibile forma di governo, ordinamento statale, sistema economico, ecc.).

meriti, quello di aver proposto un "personalismo giuridico" e di aver anticipato varie istituzioni oggi denominate: Concordato, Federalismo, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte Europea dei Diritti.

2. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, Rusconi, Milano 1985, pp. 147 ss. (cf. anche *Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società*, cap. XVI, in *ivi*, pp. 142 ss.). All'interno di ogni società poi, Rosmini individua quattro «età sociali»: «fondazione», «ingrandimento e conquista», «arricchimento», «fase dell'opulenza e del piacere». Quest'ultima segna il punto critico di ogni società, che può evolversi duplicemente, o verso l'*autodistruzione* o verso una *nuova società*, passando però attraverso «orribili convulsioni» e «cruenti sacrifici» (*Filosofia della politica*, cit., pp. 110-112, 323-326).

3. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 150.

Certo la primalità della *civiltà cristiana* su altre civiltà può sembrare azzardata considerando l'odierno clima *inter- e multi-* culturale; eppure è un fatto riconosciuto anche da non credenti, che sia stato proprio il cristianesimo ad aver favorito quei *valori umani* (dignità della persona, rispetto del singolo, non violenza, amore fraterno, legalità universale, libertà della coscienza, ecc.) che hanno fatto delle democrazie occidentali – nonostante i loro limiti e difetti – una *grande e insuperata civiltà*.

Più in generale, osserva Rosmini, monarchi e imperatori del passato affermarono che la religione è una tutrice degli stati e l'autrice del benessere e della felicità pubblica. La religione è sempre stata una grande forza di *coesione sociale* e tutte le prime leggi delle grandi civiltà avevano un carattere religioso, tanto che anche le “norme cristiane” sono ormai oggi incorporate per buona parte nelle stesse leggi civili<sup>4</sup>. Va ribadito che le riflessioni di Rosmini non erano improntate a un'apologia del cristianesimo o a una semplicistica alleanza di “Trono” e “Altare”, ma erano ispirate da un desiderio più profondo di *conoscere l'uomo qual è*, nella sua *verità etica, antropologica e metafisica*; verità che non mancano mai e che devono rimanere consapevolmente presenti anche laddove ci si occupa di questioni secondarie, pratiche e contingenti, affinché non si perda di vista lo scopo primo e remoto di tutto, che rimane *l'appagamento degli animi umani*<sup>5</sup>.

Rosmini, nella *Prefazione alle Opere Politiche* rileva come nel corso dei secoli la politica sia sempre stata correlata alla religione e da questa ispirata nelle sue norme<sup>6</sup>. In particolare, afferma che la religione cristiana fornisce al singolo quel coraggio, pazienza e speranza capaci di trascendere ogni limite socio-politico e, soprattutto, indirizzare/vincolare la sua volontà e intelligenza a quel *Bene Assoluto* senza il quale ogni società si riduce a un organismo animale destinato a nascere, svilupparsi e scomparire come ogni evento naturale. Scrive M. Dossi citando alcune lettere di Rosmini:

4. Cf. A. Rosmini, *Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società*, cap. XVI, in *Filosofia della politica*, pp. 142 ss. Diciamo “buona parte”, perché vedremo che esistono leggi dello Stato in contrasto con la morale cristiana.

5. “Appagamento dell'animo” è un costrutto tipico di Rosmini che ripete sempre nelle sue varie opere. Potremmo tradurlo con un linguaggio più moderno come: *soddisfazione psicofisica*.

6. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 57-73.

La *virtù storico-sociale del cristianesimo* è fatta risalire dal Rosmini alla sua capacità di *rigenerare* la vita personale attraverso l'immissione degli uomini in un rapporto con la *trascendenza* che, staccandoli dal mondo, li rende insieme capaci di prendersene cura e di giovarvi. [...] Il motto evangelico che invita gli uomini a “cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia”, poiché le altre cose “saranno date in aggiunta”, vuol dire che gli interessi umani non vanno mai cercati direttamente; e che l'eventuale signoria della chiesa sui beni terreni e la sua ricchezza, non sono per niente segni della sua forza e della sua vittoria, ma piuttosto conseguenze pericolose da fuggire onde vivere con modestia e povertà.<sup>7</sup>

Per Rosmini, la civiltà europea è uno dei migliori frutti del cristianesimo, ed escluderlo dalla formazione degli stati moderni significa privarsi delle sue feconde radici e perdere la propria *identità morale*. Il cristianesimo, per le sue caratteristiche di *universalità* e per i valori di *uguaglianza*, *dignità* e *libertà* che propone, è l'unica ricetta in grado di affratellare i popoli della terra verso un governo mondiale dell'umanità, superando ogni particolarismo e tribalismo etnico. Sui rapporti tra cristianesimo e politica in prospettiva rosminiana, scrive U. Muratore:

Lo Stato che pensa alla Chiesa come a un concorrente da eliminare, scambia la chiesa per una potenza terrena (mentre il suo regno non è di questo mondo); ma anche lo Stato che le concede privilegi contrari alla giustizia politica o che cerca di usarla per i propri scopi temporali, finisce col nuocere alla chiesa stessa, appesantendola di fardelli e opacizzando il suo *messaggio spirituale*. La soluzione migliore, è che Stato e chiesa siano pienamente liberi nel perseguire i rispettivi fini e cooperino in armonia alla *formazione del cittadino*.<sup>8</sup>

Proprio in questi ultimi anni è aumentato l'interesse verso i rapporti tra religione e politica (“questione del laicismo”), e il mercato librario è stato inflazionato da quintali di volumi. Qui ci limitiamo ad affermare che ogni *riduzionismo laicista* non funziona, perché nelle leggi dello Stato riecheggiano i *costumi*

7. M. Dossi, *Profilo filosofico di Antonio Rosmini*, Morcelliana, Brescia 1998, p. 184. Che poi singoli cristiani vivano invece nel lusso e non si preoccupino dei fratelli bisognosi, è un'altra faccenda della quale ognuno risponderà!

8. U. Muratore, *Conoscere Rosmini*, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999, pp. 146-147.

*morali* da sempre riconosciuti dall'umanità; risuonano i dieci comandamenti, la protezione dei diritti e della dignità della persona che aspira alla felicità e ai beni maggiori possibili. Si veda, per esempio, la figura del buon padre di famiglia, il dovere di soccorrere i bisognosi (vedi per esempio il principio della redistribuzione delle ricchezze, i sussidi di disoccupazione, l'assistenza sociale, ecc.), il reato di vilipendio ai credenti e ai morti, il rispetto dei sentimenti religiosi altrui e la libertà di culto<sup>9</sup>, il divieto della schiavitù, la difesa della reputazione e dell'onore del prossimo, la concordia delle parti sociali, la necessità della giustizia, ecc.; tutte cose che hanno *origini cristiane*<sup>10</sup>.

Ogni Stato (ogni forma organizzata di potere politico-sociale), si voglia o no, è dunque uno "Stato *etico*", e se non piace questa definizione per il rischio di ideologie totalitarie, si chiami allora "*organismo etico, entità etica*". Secondo Rosmini, «la sapienza dei governi deve volgersi a *promuovere positivamente* la classe dei *sani desideri morali e religiosi*, influendo con i suoi atti sugli animi dei soci»<sup>11</sup>. Scrive dal canto suo Giovanni Gentile:

In modo negativo o positivo non c'è stato che non si occupi di religione, oscillando tra "religione di stato", "teocrazia" e "separatismo" delle democrazie moderne e agnostiche. Un separatismo polemico che non si concilia però col suo *agnosticismo* di fondo: non c'è stato, infatti, che ignori la *religione del suo popolo* per lo stesso motivo per cui non si può disinteressare delle sue *idee morali*, connesse a sua volta con quelle politiche. La ragione del rapporto necessario tra stato e religione, deriva dalla natura stessa dello stato che ha di mira la pace, l'ordine pubblico e insomma *l'unità dello spirito popolare* come realizzazione di quella *volontà umana che contiene anche la religione* (il sentimento di qualcosa di divino davanti al quale piegare le ginocchia). Perciò lo stato laico è una *favola* [...] è la laicità inferiore e negativa degli ignoranti e degli impotenti [...] Ma Dio, anche misconosciuto, è sempre lì nel fondo del nostro cuore, ci punge e ci turba finché

9. Ma ovunque e spesso nel mondo, i sentimenti religiosi non sono rispettati, persino in quei paesi occidentali che si definiscono "civili" e "democratici", dove in nome di una *mistificata libertà di satira*, si trasformano, per esempio, Gesù e Maometto in personaggi osceni (come fece un noto periodico francese) e come il caso di una senatrice italiana che per protestare contro un pacifico convegno sulla famiglia ha sfilato in piazza col seguente cartello: "Dio, patria, famiglia: che vita di merda!".

10. Perciò sarebbe inopportuno pretendere per esempio l'abolizione del Crocifisso nei luoghi pubblici.

11. Cf. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 652 ss.

non sia stato scoperto e confessato; egli è sempre lì davanti ai nostri occhi nella sua logica di *Essere necessario* nel sistema di tutte le determinazioni [...] Cos'è la religiosità immanente a ogni serio operare politico? È la religiosità di chi crede (in qualche modo e ogni modo) a Dio e lo sente presente in ogni momento della propria coscienza come quel Giudice che gli chiede conto di ogni suo pensare, sentire, agire con libertà e responsabilità [...] Un Giudice al cui giudizio non è possibile sfuggire *senza precipitare nell'abisso del nulla*.<sup>12</sup>

Del resto, la "laica" Costituzione Italiana *trasuda valori morali molto elevati*: onestà, lealtà, solidarietà, rispetto e cura dei deboli, diritto alla vita, alle cure mediche, all'istruzione, alla famiglia, libertà di pensiero, dignità del lavoro, rappresentanza politica, divisione dei poteri, ecc.<sup>13</sup> L'organismo statale non ha fondamenti *fuori della morale* (e nessun giudice può interpretare le leggi senza *ideali morali*) e fuori della *buona volontà* degli uomini di vivere *rettamente associati* (quindi uno stato *a-morale* o *immorale* non può esistere): «la politica non può prescindere dall'etica, né la legge civile e l'ordine giuridico possono prescindere da una legge morale»<sup>14</sup>. I *diritti umani* non appartengono solo alla sfera della giurisprudenza e della politica, ma anche e prima ancora alla sfera dell'etica e dell'*antropologia*, e per questo motivo quei diritti *obbligano ogni coscienza umana ben oltre i formalismi delle leggi*.

Cosicché, uno stato totalmente laico che si occupi solo di questioni amministrative, territoriali, ecologiche e viabilistiche, dove regna sovrana l'indifferenza, l'equidistanza dai valori e il larvato ribrezzo per ogni esigenza di *perfezionamento spirituale*, è qualcosa d'inconcepibile e d'impotente. Per Rosmini, stato e chiesa sono *sovrani nel loro ambito*, con la precisazione che lo Stato non è il *fine* dell'individuo, il luogo e il momento nel quale egli trova compimento (mentre lo è la chiesa), sebbene ciò non implichi quella «separazione assoluta

12. G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, Sansoni, Firenze 1975, pp. 89-92. Parole davvero toccanti, queste di Gentile, estimatore di Rosmini dal quale mutuò varie dottrine; sebbene sia problematico capire fino a che punto la sua fede sia compatibile con la *fede* professata dalla Chiesa; laddove Gentile, pur avendo ricevuto i sacramenti, professava una *filosofia immanentista*, al pari del suo contemporaneo Benedetto Croce, che parlava certo di uno "Spirito Assoluto", ma uno spirito non *trascendente* e non *personale*.

13. Informiamo che alcuni padri costituenti si nutrivano del pensiero rosminiano, frequentando per esempio il collegio di Porta Latina in Roma, dove l'allora superiore generale rosminiano p. Giuseppe Bozzetti, passava loro pagine dattiloscritte sulla filosofia del diritto e della politica di Rosmini.

14. Commissione Teologica Internazionale, *Alla ricerca di un'etica universale*, n. 9.

voluta dalla politica volgare», dovendo anzi lo Stato «proteggere gli stessi diritti religiosi ed evitare quindi di violarli lui stesso»<sup>15</sup>.

La sbandierata e illuministica “autonomia dello Stato” non vuol dire per Rosmini *autonomia dalla morale*, non vuol dire «poter fare leggi indipendenti da qualsiasi legge morale e religiosa: una tale autonomia dello Stato, non c'è e non può esserci!»<sup>16</sup>. La scorretta autonomia di uno stato che non cerca e non vuole l'armonia con la chiesa (senza commistione e confusione di ruoli), o peggio, l'autonomia che neppure riconosce come *autorità* la chiesa, importa che «l'umano arbitrio sia messo in trono» e che il legislatore si arroghi un potere assoluto, quando invece per Rosmini la fonte dell'autorità e della legge non può essere quella del sovrano di turno, ma quella «dell'eterna ragione», dell'«eterna giustizia», dell'«eterna verità»<sup>17</sup>.

La *Filosofia della politica* di Rosmini è un mirabile sforzo di comprendere appieno l'uomo nella *polis*, l'essere della *polis*, la struttura sociale dell'esistenza umana, il *fine metempirico* della sua stessa vita, il *bene ultimo* al quale ogni governo va piegato; laddove le riflessioni attuali sulla “filosofia della politica” sono volte prevalentemente a considerazioni costituzionalistiche (teorie dell'assetto statale), normative, sociologiche, ideologiche, prassiste: tutte filosofie dei *mezzi* di governo anziché filosofie del *fine antropologico*. Perciò Rosmini parla di un *fine extra-sociale* della politica, un fine remoto, inalienabile e universale che riguarda il *bene dell'individuo* e la sua *dignità personale* oltre ogni conquista sociale (benessere economico, sicurezza, forme di governo, ordine amministrativo, ecc., tutte cose contingenti e relativi al momento storico del progresso dei popoli).

## 2. Critica del formalismo giuridico e fondamento etico del diritto

In tutta la sua riflessione politico-giuridica, Rosmini ha in generale *ridimensionato il ruolo dello Stato*, né ha parteggiato per un “Stato-Providenza”, sottoponendo esso e l'intero diritto alle *esigenze morali* di quell'*individuo* che è il costituente primo della società e che la oltrepassa; anticipando in questo E. Cassirer

15. A. Rosmini, *Questioni politico-religiose*, Paoline, Pescara 1964, pp. 55-56.

16. Ivi, p. 60.

17. Cf. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 215-223 (Libro 1, cap. 11); Id., *Filosofia del diritto*, vol. 1, Roma 2013, pp. 66, 126-127.

(1874-1945) che nell'opera *Il mito dello stato*, poneva appunto la supremazia della spiritualità e simbolicità del singolo cittadino ben oltre la sua nascita in una nazione e contesto socio-politico (destino inevitabile per ognuno)<sup>18</sup>. Scriveva Rosmini nell'*Introduzione alla filosofia*, che «la società civile non è una società universale, ma solo una società fra altre e dunque particolare. Essa sta affianco dei singoli individui che deve solo tutelare e regolare senza invaderne i diritti, anzi rispettandoli come sua obbligazione e lasciandone intatti i valori»<sup>19</sup>.

Non a caso, nella *Filosofia della politica*, Rosmini dedica interi capitoli ai temi dell'appagamento del soggetto, del piacere, della felicità personale, del fine buono e ultimo della società che non è diverso da quello dell'individuo; e non a caso intitola la prima parte della *Filosofia del diritto* proprio come "Sistema morale", dove afferma che «il diritto è quella facoltà di operare protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto»<sup>20</sup>. Abbiamo così una stretta e ineludibile relazione fra etica/diritto/politica, laddove quest'ultima potrebbe fare da punto mediano capace di far dialogare tutte le parti in causa e proporre un sistema di governo che garantisca la pacifica convivenza dei cittadini all'interno di uno stato e la pacifica coesistenza di popoli diversi sul piano internazionale. Ciò significa pure che le norme vanno osservate non tanto per *timore delle sanzioni*, che spesso neppure ci sono o che si riesce a evitare con varie procedure del diritto stesso (ricorsi, prescrizioni, condoni, indulti, amnistie, ecc., per cui chi ha sbagliato non paga mai il suo debito e non risarcisce mai le vittime) ma vanno osservate per un *dovere etico, civile, umano*, salvo il caso di *ragionevoli dubbi* sui loro requisiti o per qualche *conclamata illegittimità*<sup>21</sup>.

Il diritto è correlato alla morale perché Rosmini non intende il diritto come semplice *codificazione di norme* ma l'intende soprattutto come *facoltà soggettiva* (laddove la norma rappresenta il lato dell'*oggettività, formalità, materialità*), e

18. Cf. E. Cassirer, *Il mito dello stato*, Longanesi, Milano 2010; ma questo, ovviamente, senza cadere in quell'estremo opposto dell'*individualismo anarchico* rappresentato da M. Stirner nell'opera *L'unico e la sua proprietà* [1845], Mursia, Milano 1990. Per tutte le cose politico-mondane, Rosmini rimanda al "principio d'indifferenza", che significa non avere preferenze, non discriminare, non permettere alla sorte (ricchezza, forme di governo, salute, ecc.) di turbare la nostra virtù, serenità interiore, libertà, ecc. Un'"indifferenza" che non è: a) quella *buddista* (dove il mondo è solo illusione e vanità da cui liberarci); b) quella *stoica* (che parimenti rifiuta il mondo, la carne, il vissuto reale, la temporalità delle cose, ecc.); c) quella del *quietismo fatalistico* (che vuole che sia solo Dio a fare tutto)!

19. A. Rosmini, *Introduzione alla filosofia*, Città Nuova, Roma 1979, p. 34 (*Degli studi dell'autore*, n. 14).

20. A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 177.

21. Rosmini espone questi casi nel *Trattato della coscienza morale*, Città Nuova, Roma 2012, *passim*.

questo al punto di fornire la stupenda e celeberrima definizione della persona: «la persona dell'uomo è il *diritto sussistente*, quindi anche l'essenza del diritto»<sup>22</sup>. Ma anche prima di questa definizione, aveva già scritto: «il concetto del diritto suppone primariamente una *persona* autrice delle sue azioni»<sup>23</sup>; e: «affinché un diritto esista occorrono esseri dotati d'intelligenza e volontà come l'uomo, autore e padrone dei suoi atti»<sup>24</sup>. Dunque, per Rosmini, sebbene si possa parlare per comodità di diritto civile, pubblico, sociale, ecc. «il soggetto di ogni diritto è sempre l'*individuo*»<sup>25</sup>; cosa che fa di Rosmini un perfetto “gius-personalista”.

La morale supera il diritto (comprese tutte le norme socio-culturali) per i seguenti cinque motivi che lo limitano:

- a. il diritto ha un carattere prevalentemente *proibitivo* e poco obbligante riguardo l'*interiorità* della persona;
- b. il diritto non riesce a evitare tutto il possibile *male morale* presente abitualmente nell'agire umano (limitandosi la legge, per lo più, a non ledere il diritto altrui);
- c. il diritto può punire solo davanti a danni *dimostrabili*; laddove per esempio la morale può sanzionare tranquillamente anche per omissioni, coscienza interiore, effetti non voluti, imprudenza, ignoranza colpevole, ecc.;
- d. il diritto, per valere, deve essere rigorosamente scritto, ufficialmente prolungato dall'autorità legiferante; laddove nella morale valgono anche le norme non scritte (buon senso, sentimento comune, tradizione, ecc.);
- e. nel diritto, per imputare qualcosa a qualcuno (cioè per la commissione di un *reato*) devono essere seguite e rispettate precise procedure e raccogliere prove inconfutabili, cose queste più sfumate in campo morale<sup>26</sup>.

Scrive lo studioso rosminiano U. Muratore:

22. A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 2, Città Nuova, Roma 2014, p. 27. Nello stesso luogo si afferma che nessuno può porsi sopra l'uomo, essendo già questi ai *comandi dell'Infinito*. Dottrina perfettamente evangelica, dove *nessuno è più schiavo di alcuno*, avendo l'Altissimo liberato già tutti ed essendo lui l'unico Signore.

23. A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 176.

24. Ivi, p. 179.

25. Ivi, p. 106.

26. Sintetizzo il testo da A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., pp. 215-217.

La filosofia della morale ha come scopo la *ricerca del bene*, e la rosminiana filosofia del diritto si propone il bene della *giustizia*, che è una parte del *bene morale*. La filosofia della politica si limita solo a distribuire ogni bene *utile* all'uomo, in modo da non violare la giustizia. Nella società civile sono presenti *due ordini* di bene: a) quelli immediati, raggiungibili entro poco tempo (come i *beni materiali*); b) quelli remoti, raggiungibili a lungo termine (come i *beni morali*), che favoriscono il *fine ultimo* dell'uomo e la sua *perfezione*. [...] Il criterio ultimo per stabilire quali siano i movimenti politici legittimi o no, è per Rosmini l'*appagamento interiore* nel quale il cittadino si sente *moralmente gratificato* e si accontenta dei beni disponibili.<sup>27</sup>

In generale, il diritto si limita a legiferare sulla società civile e sui mezzi per governarla, mentre la morale riguarda ogni *ideale/fine* della coscienza che va perennemente attuato. Chi invece tende ad *allentare* il rapporto tra diritto e morale, sono le dottrine che seguono il *formalismo giuridico*, che ha visto fra i suoi vari sostenitori, il giurista austriaco H. Kelsen (1881-1973. Cf. *La dottrina pura del diritto; Teoria generale del diritto e dello stato*), che poneva tutta la sua attenzione non sulla "bontà/giustizia" di una norma, ma sulla *legittimità* dell'autorità che l'ha fatta e sulla *correttezza delle procedure* con le quali è stata promulgata.

Il formalismo giuridico bada dunque, soprattutto, alla *coerenza interna* di un sistema e degli organi governativi di uno stato; mentre per Rosmini il cittadino non è tenuto a osservare una legge se giudicata palesemente *ingiusta/immorale*, anche perché prima ancora di essere vincolato a qualcuno/qualcosa, l'essere umano è *socio di se stesso*, persona e diritto sussistente, già in rapporto con quella Verità che lo costituisce in tutto il suo *valore*. «Rosmini ha tanto *personalizzato* il diritto al punto che, se la società da un lato ha i suoi diritti, nessuna ha dall'altro lato quello di negare il *diritto della persona* in quanto *dignità morale con fini trascendenti*»<sup>28</sup>.

Secondo Kelsen, l'oggetto della legge è il *soggetto giuridico* tenuto a obbedire sempre a chi *comanda* (dunque, qualcosa di meramente "procedurale") e non tanto l'*essere umano* come tale. Va da sé che in questa prospettiva, il nazista A. Eichmann sarebbe dovuto essere assolto (e lui stesso, infatti, si proclamò sempre innocente), poiché era solo un esecutore di comandi amministrativi e

27. U. Muratore, *Conoscere Rosmini*, cit., pp. 135-138.

28. M.F. Sciacca, *Interpretazioni rosminiane*, Marzorati, Milano 1971, p. 178.

militari ai quali era vietato sottrarsi! Va così osservato, che se Rosmini *fonda il diritto sulla morale* (nella sua epistemologia, infatti, il diritto è classificato nelle “Opere di Filosofia Morale”), oggi tutto viene per lo più giustificato con la semplice *legalità e/o usualità statistica di un costume!* Tutto ciò che la legge consente o non proibisce esplicitamente, sarebbe per ciò stesso *lecito* sotto ogni profilo, e sono poco/nulla tollerate obiezioni di altra natura, come quelle di carattere filosofico, etico o religioso, dichiaranti magari quella norma come *immorale*, contro *natura*, contro la *ragione*, contro il *fine ultimo* dell’umanità, ecc.<sup>29</sup>

Nel *Trattato della coscienza morale*, Rosmini affronta il tema della differenza fra le leggi positive (diritto) e le leggi morali/razionali, affermando quanto segue:

La *legge positiva* ha il suo fondamento nella *legge razionale*, e si differenzia da questa poiché quella positiva deriva dalla volontà manifestata e comunicata di qualcuno affinché sia osservata ed eseguita obbligatoriamente. Più in dettaglio, si rilevano sei differenze:

- a) la legge razionale ha sempre una *ragione in sé* che va oltre la semplice volontà di un legislatore;
- b) la legge razionale scaturisce sempre direttamente dall’essere e da tutte le sue forme, mentre quella positiva deriva da una morale *ipotetica e arbitraria*;
- c) tuttavia, anche la legge positiva ha come fonte remota e ultima la volontà di Dio, buona e amabile in sé e per sé;
- d) quando Dio promulga qualche legge che si accorda con quella razionale (per esempio il “comandamento di non uccidere”), essa diventa positiva e razionale insieme ed acquista maggiore dignità e autorità;
- e) quando la legge razionale è proposta dagli uomini, ha la stessa forza obbligatoria

29. Quindi, se la legge consente per esempio di uccidere un bimbo ancora in grembo, o consente di drogarsi, divorziare, sposarsi con individui dello stesso sesso o con più individui di sesso diverso (poligamia), prostituirsi, vendere un organo, torturare o uccidere qualcuno perché ha sbagliato o perché malato, non risarcire una vittima, dare libero sfogo a un istinto, fare sesso con un animale, fare guerra al vicino, ecc.; queste condotte assumono un’aura pressoché “morale” e “naturale” che non deve incontrare *opposizioni bioetiche!* Ma Rosmini invece è categorico: «l’uomo, propriamente parlando, non ha un *vero diritto* di fare un’azione *vietata dalla morale* (e cade quindi in torto); per cui la parola “diritto” significa qualcosa di più di semplicemente *lecito*: non indica una semplice libertà ma un’*autorità* e una *relazione* fra persone costituita dalla stessa *legge morale*», in *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 177.

di quella divina; obbligatorietà che va posta in relazione alla chiarezza e persuasione che ha quella legge, e dipende dalla *sapienza* e dal *tipo di autorità* del legislatore che la propone;

f) le autorità umane hanno potestà di fare leggi positive che, per quanto arbitrarie siano, obbligano nella misura in cui servono al *bene comune* ed esplicitano le leggi razionali, indicandone i *mezzi* per la loro realizzazione. Le leggi positive *non determinano i fini dell'agire umano*, ma solo ne suggeriscono e armonizzano i *modi esecutivi*, altrimenti ognuno agirebbe a parer suo e si creerebbe confusione al punto che la società stessa cadrebbe nel disordine e si scioglierebbe.<sup>30</sup>

Osserviamo poi che la storia del pensiero ha registrato diversi rapporti tra diritto, politica e morale. Nelle civiltà antiche, per esempio, vi è identificazione tra *reato* e *peccato*, mentre oggi, perduto il senso del peccato, si è perso anche quello del reato! Le chiese hanno sempre premuto sugli stati per ottenere la condanna penale di molte pratiche considerate peccaminose (“legalizzazione” della morale). Hegel pose la morale *sotto* il diritto; Rosmini e Gentile la posero *sopra*. B. Croce, dopo aver distinto l’etica dal diritto e dall’economia, tentò in ultimo di riunire tutte le forme dello spirito sotto la voce della “moralità”. J.G. Fichte separò troppo diritto e morale, ecc.<sup>31</sup>

Il diritto non è la semplice codificazione della morale (sebbene spesso lo sia), poiché questa, la morale, è cosa ben *più vasta* e possiede *valori* che quello (il diritto) non può (sempre) attuare, applicare, garantire; tanto che pure «chi compie un’azione per se stessa onesta, ma in modo di abusarne e deturparla per una cattiva intenzione o in vista di un fine perverso, oltrepasserebbe i limiti del diritto» ed è da condannare come illecita e immorale, afferma perentoriamente Rosmini<sup>32</sup>. Certo nel diritto, la *forma*, l’*esteriorità* e la *correttezza delle procedure* sono tutto; mentre nell’etica, la *sostanza* e l’*interiorità* sono il tutto,

30. A. Rosmini, *Trattato della coscienza morale*, cit., pp. 133-135 (nn. 175-183).

31. Cf. *Legalità ed etica pubblica*, Cittadella, Assisi, 2015; *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna 2003; *Ordine morale e ordine giuridico*, EDB, Bologna 1985; D. Castellano, *Ordine etico e diritto*, ESI, Napoli 2011; F. D’Agostino, *Diritto e giustizia*, San Paolo, Milano 2000; V. Fazio-Allmayer, *Morale e diritto*, in *La storia*, Sansoni, Firenze 1973, pp. 332-348; L. Fuller, *La moralità del diritto*, Giuffrè, Milano 1986; R. Pizzorni, *Diritto e morale*, in *Filosofia del diritto*, Città Nuova, Roma 1982, pp. 78-96; F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano 1990.

32. A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 187. Cosa ripetuta più avanti quando, dopo aver tripartito le azioni in lecite, obbligatorie e buone, afferma che se le prime nascondono una semplice *cattiva intenzione*, non hanno alcun diritto di essere poste, *ivi*, p. 204.

tanto che ricorda spesso Rosmini, «*summum jus, summa iniuria*». Scrive poi A.M. Tripodi:

La *priorità del dovere morale sulla norma del diritto*, denota il rapporto tra morale e diritto come segue. Essi hanno in comune lo stesso *carattere normativo*, lo stesso oggetto (il comportamento umano) e un fine simile (il perfezionamento della persona come libertà); però si distinguono, perché la morale si occupa della dimensione propriamente *interiore e personale* del soggetto umano, mentre il diritto cura il suo risvolto relazionale e sociale. Entrambe confermano in ogni caso l'autonomia della persona nella sua libertà e responsabilità. La natura e il mondo non sono in senso proprio portatori di diritti e di doveri, poiché senza l'idea dell'essere manca a loro la responsabilità. Tuttavia l'uomo come ente intelligente e natura umana, ha il dovere di riconoscerla e rispettarla nei suoi gradi.<sup>33</sup>

Uno dei parametri classici per regolare i rapporti generali tra diritto e morale, risiede nella distinzione, tensione e relazione tra “giustizia” e “carità”. Scrive Rosmini nel *Compendio di etica*: «La virtù universale si chiama *giustizia*, quando considerata come *riconoscimento* degli esseri mediante il quale si fa di essi una *giusta stima*. Se invece la virtù è considerata come l'affermazione che segue il riconoscimento qual necessario effetto o compimento, essa prende il nome di *dilezione* o di *amore universale*»<sup>34</sup>. Il primo atto di giustizia consiste dunque nel giudicare rettamente le cose per quello che sono, nell'adesione del soggetto a una realtà oggettiva e nella sua partecipazione al bene che si trova e che gli s'impone davanti<sup>35</sup>. Scrive ancora Rosmini, che:

- l'uomo è creato per la giustizia, che si trova nell'unione dell'uomo con Dio<sup>36</sup>;
- la giustizia è eterna, impersonale, impassibile. La società civile eretta

33. A.M. Tripodi, *Rosmini. La forza della verità*, ECIG, Genova 2005, p. 217. Andrebbe certo chiarificata la nozione di “idea dell'essere” che sta a fondamento di tutta la filosofia rosminiana, ma per questo dobbiamo rimandare al nostro *La filosofia del beato Rosmini*, Bonomi Editore, Pavia 2012 (di prossima pubblicazione è inoltre una nostra antologia sistematica delle opere filosofiche rosminiane, con introduzioni, traduzione in italiano moderno, note, commenti e bibliografie).

34. A. Rosmini, *Compendio di etica*, Città Nuova, Roma 1998, p. 173 (n. 522).

35. Cf. F. Ghia – M. Nicoletti, *Introduzione*, in A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 23.

36. A. Rosmini, *Manuale dell'esercitatore*, Città Nuova, Roma 1987, p. 124.

su di lei, avrà così una base ferma e immobile, altrimenti il suo edificio risulterà vacillante e corrodibile: questo è il motivo principale delle rivoluzioni dei popoli<sup>37</sup>;

- la perfezione della legge trova la sua essenza nella giustizia, un'idea di cui abbiamo bisogno, come fosse un lume acceso dal Creatore nella nostra<sup>38</sup>.

Rosmini non disprezzava il lato buono dell'*utilitarismo* e del *liberalismo*, ma li vedeva spesso assolutizzati o minacciati da filosofie empiristiche e individualistiche, per cui dovette opporre loro i principi della “giustizia sociale”, del “bene comune” e del vero “appagamento della persona”, che non può essere mai solo materiale, politico, economico, ma deve sempre avere una *finalità ultima di ordine metempirico* (fuori di un ordine insieme sovranaturale e creaturale delle cose, non è possibile individuare modelli di giustizia). L'uomo è “giusto” quando riconosce l'esistenza di una *legge naturale* in se stesso; quando riconosce la *verità dell'essere* nei suoi gradi e modi; quando riconosce ogni uomo come dignità assoluta e diritto sussistente; quando desidera il bene e tende alla felicità; quando non scambia il mezzo col fine, quando ama il prossimo come se stesso e Dio nel prossimo.

In quest'ultimo punto, “giustizia” e “carità” vengono a coincidere; due termini che ancora oggi possono costituire un *paradigma fondamentale* per la soluzione di molte questioni di diritto, di etica sociale e di bioetica. Ma che il diritto debba fondarsi sul *giusto* e sulla *carità*, è cosa che nel corso della storia è stata spesso disattesa; e oggi più che mai, si tende a limitare il più possibile i doveri e le responsabilità in favore d'individualismi anarchici ed edonistici, dove ogni cittadino pensa in fondo solo al proprio *interesse/tornaconto*. Se per Rosmini i *doveri precedono e fondano i diritti*, oggi in troppi reclamano *diritti* e ben pochi si dedicano ai *doveri*<sup>39</sup>.

37. A. Rosmini, *Della naturale costituzione della società civile*, in *Filosofia della politica*, p. 669.

38. A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, vol. 1, cit., p. 56.

39. Cf. *I diritti umani*, Morcelliana, Brescia 1988; *Legge naturale e diritti umani*, Morcelliana, Brescia 2016; *Valori e diritti*, Gregoriana, Padova 1991; N. Bobbio, *Letà dei diritti*, Einaudi, Torino 1990; A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza, Bari 2005; S. Fontana, *Per una politica dei doveri dopo il fallimento della stagione dei diritti*, Cantagalli, Siena 2006; J. Hersch, *I diritti umani da un punto di vista filosofico*, Mondadori, Milano 2008; G. Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza, Bari 2004; F. Ponigiglione, *I diritti umani nel dibattito etico contemporaneo*, Carocci, Roma 2019; V. Possenti, *Diritti umani. Letà delle pretese*, Rubettino, Soveria Mannelli 2017.

### 3. Beni terreni e ricerca della felicità

Rosmini rileva che i rapporti con le persone possono essere di tre tipi: a. «rapporto di *signoria/servitù*», b. «rapporto di *benevolenza sociale*», c. «rapporto di *amicizia*» (sentimento più puro e nobile). Scrive:

Questi tre vincoli si trovano mescolati e influenti in varie proporzioni. Ma le unioni umane devono reputarsi più *felici* e più *virtuose* quanto più domina l'amicizia sulla benevolenza e la signoria, e il vincolo di socialità su quello della proprietà e del dominio. [...] Nella società perfetta, nessuno è escluso e ognuno desidera la virtù e la perfezione morale di tutti.<sup>40</sup>

Si vede subito chiaramente, come la felicità sia riposta nelle *qualità morali* delle relazioni umane, il cui bene finale dovrà coincidere col bene finale della società stessa (cioè di tutti i suoi membri); e come la felicità non riguardi in prima istanza i rapporti dell'uomo con le cose (proprietà, ricchezze, beni, ecc.), né la semplice *quantità di rapporti* (per lo più esteriori) che si hanno coi simili: «più gli uomini sono vincolati, più si rafforza il sentimento di un'esistenza ingrandita, che però talora fa illanguidire il sentimento di sé fino agli eccessi dannosi di una *vita fuori di noi*, immersa in godimenti esterni a discapito di quelli interni: ecco la fonte di un errore comune che intende la *felicità* come un stringersi attorno alla molteplicità dei vincoli esteriori e accidentali»<sup>41</sup>.

Rosmini definisce la virtù morale come il *riconoscimento disinteressato e oggettivo dei beni* (nel loro ordine gerarchico e nel loro valore ontologico) che l'intelletto pone davanti alla coscienza e alla volontà, e che queste devono far propri:

La volontà buona sente l'autorità del vero che le domanda adesione, poi si diletta in questa, e poi ancora sente che la sua adesione è degna di approvazione: il primo di questi tre elementi costituisce propriamente la *virtù* nella sua essenza; gli altri due sono *elementi eudemonologici*, cioè due elementi di felicità che si aggiungono

40. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 195.

41. Ivi, p. 238.

necessariamente alla virtù: nella virtù si trova allora un *intrinseco nesso con la felicità* (risultante appunto dall'unione del diletto con l'approvazione).<sup>42</sup>

Se in Kant la virtù era maggiormente connessa al *dovere*, in Rosmini la nozione di virtù si allarga per contemplare al suo interno anche il piacere, il diletto, il godimento, la comprensione razionale del bene: proprio in questo e per questo, *la virtù è medesimamente felicità*. Ogni facoltà umana ha le sue soddisfazioni, e la vita si svolge certo fra molti eventi e oggetti che, in quanto *beni*, procurano piacere, ma «il *vero bene umano* non consiste nei beni o nei piaceri ma nell'*appagamento dell'intera natura umana*»<sup>43</sup>.

Si cerca il piacere e non si trova, non perché non si è cercato, ma perché si è sbagliata la ricerca e perché s'ignora la *natura* dell'appagamento. Rosmini precisa che il cristianesimo non nega i «beni limitati e i piaceri minori che, se conformi alla natura umana, fanno nascere in noi la *contentezza*», ma afferma che questo stato rimane lontano dall'appagamento «prodotto dal *Sommo bene*, nel cui possesso il cristianesimo ripone la piena *beatitudine*»<sup>44</sup>.

Paradossale rimane il fatto che, il cristianesimo, mirando a procacciare agli uomini la felicità in un'altra vita, li rende già felici in questa (cf. *Matteo* 19,20; *Marco* 10,30); e «ancor più sorprendente è il fatto che esso procura la felicità presente solo perché intento a procacciare quella futura ed eterna»<sup>45</sup>. Del resto, se il cristianesimo si fosse volto a procacciare *direttamente* agli uomini i beni temporali, avrebbe miseramente fallito<sup>46</sup>; come già fallirono tutti coloro che cercarono nei beni ciò che in essi non c'è. Più che staccarsi dai beni materiali (dai quali ci si può certo staccare), il «cristianesimo ha insegnato piuttosto a farne il *debito uso*; poiché quando formano il fine ultimo, l'uomo non riesce a goderne veramente e diventano per lui come un supplizio che lo portano a distruzione certa»<sup>47</sup>.

Rosmini critica dunque la politica quando restringe il suo interesse al benessere del cittadino (sicurezza, beni materiali, proprietà, ecc.) o alla felicità

42. Ivi, pp. 248-249.

43. Ivi, p. 250.

44. Ivi, p. 261.

45. Ivi, p. 444.

46. Gesù insegna appunto che «i poveri saranno sempre con voi e tra voi» (*Matteo* 26,11)!

47. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 445.

pubblica ed esteriore e non a quella degli individui, poiché il sentimento della società non può essere diverso da quello dell'uomo e la relativa felicità non può essere che una sola, sostanziale e interiore (non quella apparente). Quindi «i governi devono procacciare i mezzi affinché i cittadini trovino davvero l'appagamento dell'animo per cui valga la civile associazione»<sup>48</sup>. Se il fine ultimo della società e dell'uomo sono uguali, allora l'uomo deve essere tutelato e coadiuvato dai governanti. La società non ha l'esclusiva del fine o un fine autonomo (che rimane di *natura spirituale*), per cui essa si giustifica solo in quanto fornisce i mezzi affinché l'uomo s'appaghi, si migliori nelle virtù, viva sereno, ecc. Una felicità solo esteriore (“benessere del cittadino”, “benessere psicologico”, “benessere economico”, ecc.), quand'anche fosse pienamente realizzabile (invero un'utopia), potrebbe risultare qualcosa di vano, come un santuario di pietra, freddo e vuoto (“privo di tabernacolo”, scrisse Hegel).

Finora si è parlato dell'appagamento e della felicità come termini equivalenti, ma Rosmini precisa che il primo è la semplice consapevolezza e il giudizio che l'uomo ha dei propri piaceri (soddisfazione che può fermarsi al piano naturale), mentre la felicità indica la pienezza del primo nella misura in cui possiede i *veri beni*<sup>49</sup>. Appagamento e felicità non possono essere dati dalla *parte sensitiva* dell'uomo, perché questa parte *non conosce e non giudica*, ma solo *sente e gode*. L'uomo s'illude quando pensa di essere felice perché i desideri sono soddisfatti e perché i beni sono ottenuti, essendo solo l'intelletto quello che dice «Io sono felice», e può dirlo anche *rifiutando* ciò che è grato ai sensi o ad altri dilette dello spirito<sup>50</sup>. Neppure, la felicità, può essere data dai piaceri fugaci, dovendo l'uomo preferirgli *perfezioni maggiori* che durano nel tempo e formano stabilmente il sentimento<sup>51</sup>.

Ci sono cose che l'uomo non fabbrica da sé ma gli sono date dall'essere stesso (l'esistenza del reale, la vita, il bene, ecc.). Questi beni hanno una loro *autonomia* che l'uomo può solo riconoscere e che, possedendoli, possono farlo felice. Ma la volontà libera può anche rifiutarli e perderli, *rimanendo infelice* o

48. Ivi, pp. 456-457.

49. Cf. ivi, pp. 458-459.

50. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 464-465.

51. Cf. ivi, pp. 471-472. Già Epicuro classificava i piaceri in “stabili e tranquilli” (*catastematici*, da preferire) e “piaceri instabili e turbolenti” (*cinematici*, volgari, corporali). Cf. G. Chimirri, *Psicologia del piacere e mistica dell'eros*, OM Edizioni, Bologna 2015; S. Maso S., *L'Etica di Epicuro e il problema del piacere nella filosofia antica*, Paravia, Torino 1990.

illudendosi di essere felice (quando non lo è). Da ciò, segue una massima che umilia il nostro orgoglio: «l'uomo ha il potere di rendersi infelice da solo, ma non quello di rendersi felice da solo. L'appagamento dell'animo nostro non è opera dell'uomo, ma solo egli vi concorre con l'intendimento e la volontà»<sup>52</sup>.

Riprendendo la distinzione dei beni in *soggettivi* e *oggettivi*, Rosmini ricorda che i primi si chiamano anche “beni *eudemonologici*”, mentre i secondi costituiscono due ordini: i «beni intellettuali» e i «beni morali». Ora «i beni morali hanno una relazione coi beni eudemonologici, perché lasciano dietro a sé degli *effetti eudemonologici*; mentre questi – i beni eudemonologici e soggettivi, come le facoltà innate e il sentimento naturale del piacevole – *senza i beni morali non sono mai completi*»<sup>53</sup>. Un'etica antropologica, quella di Rosmini, comprensibile solo sullo sfondo della sua *metafisica dell'essere*, laddove prosegue scrivendo che:

Il bene soggettivo e oggettivo si *uniscono nell'essere* in tutta la sua estensione. L'essere, rilucendo nella mente, è *verità*; in quanto voluto è oggetto di *virtù*; e in quanto comunicato è forma di una *beatitudine*. Nonostante i nostri limiti, l'intelletto attinge al vero e la volontà vuole gli enti, per cui l'uomo retto possiede il vero e il bene, godendo di quella *felicità eterna* che dal vero e dal bene si rifonde ineffabilmente nel suo animo. Nella natura umana c'è poi una volontà che ha per scopo il *bene assoluto*, in cui l'uomo ultimamente s'appaga e beatifica.<sup>54</sup>

I popoli precedenti la venuta del cristianesimo, non conobbero per Rosmini la vera felicità, ridotta a un'accozzaglia di beni naturali. Solo qualche filosofo vide che «la felicità risiede *nella contemplazione della verità* e *nella pratica della virtù*. Il bene proposto dal cristianesimo è triplice: *reale, intellettuale e morale*, tutti beni infiniti e accolti in un solo oggetto che è Dio»<sup>55</sup>. Il sommo bene non è un concetto ma la «misteriosa esperienza di Dio stesso, arcana e reale comunicazione di Dio all'uomo»<sup>56</sup>. Se i pagani avevano una concezione del divino che li portava all'*idolatria* delle cose terrene, al *politeismo* e al “dio filosofico” (una semplice Idea, un Motore Immobile, un astratto Uno, ecc.), e

52. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 475.

53. Ivi, p. 481.

54. Ivi, p. 490-491.

55. Ivi, p. 581.

56. Ivi, p. 584.

Se tutti costoro si aspettavano dalle divinità null'altro che *regalie*, solo il cristianesimo diede all'umanità il concetto di *Dio-Santità*, e l'uomo seppe che la *natura divina costituiva l'unico bene infinito capace di renderlo beato*. Solo col Vangelo l'uomo sa che la divinità *ha donato se medesima* e che di essa può fruire in un modo ineffabile. Solo il Vangelo ha spalancato le capacità del desiderio e del cuore umano comunicandogli il concetto di un Dio veramente infinito e santo.<sup>57</sup>

Rosmini afferma da un lato, che «tutti gli uomini hanno voglia di migliorare se stessi e abbracciare quella *felicità* di cui hanno *diritto*. La felicità è una voce della nostra natura che non tace mai e una tendenza che comprende tutte le altre propensioni: ciascuno ha il dovere di soddisfarla, avendo Dio come fonte»<sup>58</sup>. Ma Rosmini enumera nel contempo dall'altro lato nella *Filosofia della politica* ben 128 modi errati di cercare la felicità (che non riportiamo, limitandoci al 129°):

Oltre le numerose facoltà umane che rimangono insoddisfatte e che formano gli *stati dell'infelicità*, conviene aggiungere la 129° che le riassume tutte: quel *giudizio temerario* affermando che quel particolare bene che gli si presenta e lo solletica, è appunto l'oggetto della felicità. Un giudizio mosso dal bisogno di non essere infelice e la superbia di trovare da sé l'oggetto supremo della felicità; di essere dunque l'uomo il *creatore stesso di ciò che deve farlo felice*. Annoiato dall'abuso delle cose esteriori e dai suoi idoli, l'uomo vede talvolta il suo inganno, ma invece di tornare al vero (il bene assoluto) s'abbandona a un nuovo inganno e si persuade che, alla fine, la felicità non consista nei beni ma nella sua stessa *agitazione*, nel *movimento* delle sue azioni che per lui sono Vita; giudicando insieme che in questa vita non esiste poi la felicità ma solo *brevi illusioni* di essa! Si passa in tal modo dall'*errore* alla *demenza morale*, laddove avendo egli mistificato i beni che perseguita a rincorrere, non rinuncia però mai a se stesso e ripone tutto nella sua *volontà deviata*, ostinandosi a credere che la felicità è irraggiungibile (un nulla). Povero pazzo infelice! Non può ingannarsi in pieno, non può ingannarsi in modo da pacificarsi nell'errore, né vuole tampoco *conoscere la verità*! Oltre tutte le illusioni di felicità, s'aggiunge dunque pure questa: di poter fare a meno

57. Ivi, p. 593.

58. A. Rosmini, *Saggio sopra la felicità*, Marchesani, Rovereto 1822, p. 9 (cf. nuova edizione, Città Nuova, Roma 2011).

di tutto, rimanendo però convinto della *propria potenza di volere*: in questo sentimento di menzogna, spunta una grandezza diabolica.<sup>59</sup>

#### 4. Conclusioni sul fine della società

Il fine della società, commenta M. Dossi sulla scorta di testi rosminiani,

È sempre quello di ottenere dei vantaggi e di ricevere dei beni, ma se questa volontà rimanesse puramente *egoistica*, essa non porterebbe a nessuna società, non essendo nessuno disposto ad associarsi con chi persegue unicamente il proprio esclusivo interesse. Ecco un aspetto sorprendente della socialità: ci si associa per i vantaggi, ma ciò è possibile solo *volendo per tutti i soci quello che si vuole per sé*. L'associarsi funziona solo se si è disposti a *dare* e a *condividere*, e se si desidera il bene di tutte le persone che compongono la società. [...] Dunque, nella stessa essenza della società c'è un *elemento morale* senza la quale non può sussistere. [...] È nel volere il bene *dell'altro* (insieme al mio) che consiste la "benevolenza sociale", si rispetta la *dignità* della persona e si pratica la *giustizia*.<sup>60</sup>

Non ci può essere in conclusione alcuna compiuta società umana se gli individui non si comportano come *persone* e non trattano gli altri come persone, cioè come *fini-in-sé* e non come *mezzi-per-sé*: «non può dirsi società quella nella quale una persona sola fosse *fine* e tutte le altre solo *mezzi*, ma quella nella quale tutti gli individui sono uniti per un *fine comune* senza discordia, come le membra di un unico corpo»<sup>61</sup>. Si faccia attenzione però, che questo fine comune può essere *particolare, prossimo, materiale e contingente* (come i "beni esteriori" che lui stesso costruisce o i "piaceri" ai quali tende per natura) e finanche (nei casi peggiori) *illusorio* (le false felicità del mondo) e malvagio!

Non basta dunque – nella costituzione di un qualunque tipo di società – che gli individui siano riuniti in accordo per un *fine utile e comodo a tutti* (come per

59. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 620-621. E su tale "potenza di volere", si dilungherà poi E. Nietzsche con la sua "volontà di potenza", equivalente al titanismo, all'antropocentrismo e in fondo al nichilismo!

60. M. Dossi, *Profilo filosofico di Antonio Rosmini*, cit., pp. 189-190.

61. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., p. 182.

esempio una società di briganti<sup>62</sup>, una società sportiva, letteraria, commerciale, ecc.), ma è necessario che questo fine sia *buono, onesto, vero, essenziale, ultimo, etico!* La società compiuta è solo quella nella quale tutte le persone sono *soddisfatte e veramente appagate sul piano interiore della moralità e della giustizia*<sup>63</sup>. Non è una società quella in cui l'individuo non sia messo nelle condizioni di poter crescere *moralmente e liberamente in vista del bene di tutti*.

## Riferimenti bibliografici

- Aidinolfi I. (a cura di), *Diritti umani*, Città Nuova, Roma 2004.
- Agnati A. et al., *Valori e diritti*, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 1991.
- Blasetti P., *Diritti e teorie morali*, Orthotes, Napoli-Salerno 2016.
- Blokker P, Guercio L., *Sociologia dei diritti umani*, Mondadori Università, Milano 2020.
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990.
- Brunello B., *Rosmini: dal sistema all'etica e al pensiero politico*, Patron, Bologna 1963.
- Cantillo G., *Etica e società civile in Rosmini*, in P.P. Ottonello (a cura di), *Rosmini e l'enciclopedia delle scienze*, Olschki, Firenze 1998, pp. 405-433.
- Cantone R., Paglia V., *La coscienza e la legge*, Laterza, Bari 2019.
- Capograssi G., *Il diritto secondo Rosmini*, Bocca, Milano 1959.
- Cassese A., *I diritti umani oggi*, Laterza, Bari 2005.
- Castellano D., *Ordine etico e diritto*, ESI, Napoli 2011.
- Chiantella B., *Etica e diritto in Rosmini*, in «Rivista Rosminiana», 2, 1965, pp. 89-125.
- Chimirri G., *La filosofia del beato Rosmini*, Bonomi Editore, Pavia 2012.
- Croce B., *Etica e politica*, Laterza, Bari 1981.
- Cotta S., *Il diritto come sistema di valori*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.
- Cuciuffo M., *Morale e politica in Rosmini*, Marzorati, Milano 1967.
- D'Agostino F. (a cura di), *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*, Giappichelli, Torino 1996.

62. I briganti sono “fuori-legge”, ma anche loro ne hanno bisogno *una*: quella stessa e ancor più ferrea che dettano fra loro!

63. A. Rosmini, *Filosofia della politica*, cit., pp. 252-263.

- D'Elia G., Renteria Diaz A., *Teoria e pratica delle fonti del diritto*, Carocci, Roma 2008.
- Dossi M., *Dignità della persona e fondazione dei diritti nel pensiero di A. Rosmini*, in Aa.Vv., *Tra il dire e il fare. L'educazione alla prassi dei diritti umani*, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 33-57.
- Fazio-Allmayer V., *Morale e diritto*, in *La storia*, Sansoni, Firenze 1973, pp. 332-348.
- Ferronato M., *La fondazione del diritto naturale in Rosmini*, Cedam, Padova 1988.
- Ferrone V., *Storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Bari 2019.
- Fichte J.G., *Fondamento del diritto naturale*, Laterza, Bari 1994.
- Fuller L., *La moralità del diritto*, Giuffrè, Milano 1986.
- Gargano N., *Diritto e morale secondo Rosmini*, in «Rivista Rosminiana», 3, 1957, pp. 188-201.
- Hersch J., *I diritti umani da un punto di vista filosofico*, B. Mondadori, Milano 2008.
- Gentile G., *Fondamenti della filosofia del diritto*, Le Lettere, Firenze 1987.
- Gentile G., *Genesi e struttura della società*, Sansoni, Firenze 1975.
- Korsgaard C., *Le origini della normatività*, ETS, Pisa 2014.
- Kelsen H., *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1999.
- Giorgianni V., *Morale e diritto in Rosmini*, in «Sophia», 1, 1952, pp. 26-38.
- Mancini I., *Filosofia della prassi. Linee di filosofia del diritto*, Brescia 2018.
- Mannucci E., Salzano G. (a cura di), *Morale e diritto*, in *Iid.*, *Briciole di enciclopedia nell'eredità di Rosmini*, Aracne, Roma 2012, pp. 181-225.
- Mazzei A., Opocher T. (a cura di), *Fondamento ontologico del diritto*, Cedam, Padova 2012.
- Oestreich G., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza, Bari 2016.
- Petrillo F., *La lezione di A. Rosmini. Principi giuridici fondamentali e diritti umani*, Edizioni Solfanelli, Chieti 2012.
- Pezzimenti R., *Politica e religione*, Città Nuova, Roma 2004.
- Piana G. (a cura di), *Ordine morale e ordine giuridico*, EDB, Bologna 1985.
- Pizzorni R., *Diritto e morale*, in *Id.*, *Filosofia del diritto*, Città Nuova, Roma 1982, pp. 78-96.
- Poggi A., *I diritti delle persone*, Mondadori, Milano 2014.
- Pongiglione F., *I diritti umani nel dibattito etico contemporaneo*, Carocci, Roma 2019.
- Ponsetto A. et al., *Crisi del diritto naturale e nuove teorie morali*, FrancoAngeli, Milano 1986.
- Possenti V., *Diritti umani. Letà delle pretese*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.
- Rosmini A., *Filosofia del diritto*, 4 voll., Città Nuova, Roma 2013-2015.
- Rosmini A., *Filosofia della politica*, Rusconi, Milano 1985.

- Rovello A., Viva V. (a cura di), *Etica e diritto*, in Id., *Legalità ed etica pubblica*, Cittadella, Assisi 2015, pp. 45-174.
- Segreto V. (a cura di), *La fondazione della politica*, Mimesis, Milano 2020.
- Tomassi C., *A. Rosmini: considerazioni sulla filosofia del diritto*, Atheneum, Firenze 2007.
- Totaro F. (a cura di), *Legge naturale e diritti umani*, Morcelliana, Brescia 2016.
- Tranchida G., *Il diritto secondo Rosmini*, Arti Grafiche, Palermo 1958.
- Traniello F., *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Morcelliana, Brescia 1997.
- Trimarchi M., *I diritti naturali e razionali della persona secondo Rosmini*, in «Rivista Rosminiana» 3, 1982, pp. 284-287.
- Viola F., *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano 1990.